



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"

IT1120003 – Monte Fenera **Misure di conservazione sito-specifiche**



**Ente di Gestione delle Aree protette
Della Val Sesia**



**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali**

In adeguamento ai disposti della normativa il presente documento di revisione include solo misure regolamentari. Le indicazioni di buone pratiche sono oggetto di un documento autonomo che accompagna il Piano di gestione.

Indice

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 (Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II MISURE DI CONSERVAZIONE COMUNI AI SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT1120003 – MONTE FENERA

Art. 2. (Disposizioni generali)

Art. 3 (Divieti)

Art. 4 (Obblighi)

Art. 5 (Monitoraggi e piani di azione)

Titolo III MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT1120003 – MONTE FENERA

Art. 6 (Ambito di applicazione)

CAPO I AMBIENTI FORESTALI

Art. 7 (Disposizioni generali)

Art. 8 (Divieti)

Art. 9 (Obblighi)

Art. 10 (Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

Art. 11. (Norme per le Faggete (F. acidofile – 9110))

Art. 12 (Norme per i Querce-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160))

Art. 13 (Norme per i Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impluvio compresi i querce tiglieti (9180*))

Art. 14 (Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*))

Art. 15 (Norme per i Castagneti (9260))

CAPO II Ambienti aperti

Art. 16 (Divieti)

Art. 17 (Obblighi)

Art. 18 (Brughiere a Calluna (4030))

Art. 19 (Praterie aride e habitat associati (6110, 6210))

CAPO III Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 20 (Divieti)

Art. 21 (Obblighi)

Art. 22 (Acque oligomesotrofiche calcaree con vegetazione di *Chara* spp. (3140))

Art. 23 (Norme per sorgenti pietrificate con formazione di travertino e torbiere alcaline (7220*, 7230))

CAPO IV Ambienti agricoli

Art. 24 (Divieti)

Art. 25 (Obblighi)

Art. 26 (Prati stabili da sfalcio di bassa quota in coltura tradizionale (6510))

CAPO V Altri habitat

Art. 27 (Norme per ambienti rupestri (8130, 8210, 8220))

Art. 28 (Divieti e obblighi per le grotte (8310))

TITOLO IV MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

Capo I - Specie vegetali

Art. 29 (Misure di conservazione generali)

Capo II – Specie animali

Art. 30 (Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroteri che si trovano in edifici o infrastrutture)

Art. 31 (Divieti, obblighi e buone pratiche per le colonie di Chiroteri che si trovano in ambienti sotterranei naturali o seminaturali)

Art. 32 (Divieti, obblighi e buone pratiche per le specie ittiche e il gambero di fiume *Austropotamobius pallipes*)

Allegati

PRINCIPALI TIPOLOGIE AMBIENTALI

Tabella 1. Sinossi delle tipologie ambientali nel Sito Natura 2000 **IT1120003 – Monte Fenera**

Tabella 2 – Elenco specie dal formulario standard, comprese quelle di interesse

conservazionistico non inserite nelle direttive

Tabella 3 – Elenco habitat di cui all'allegato I della Direttiva Habitat presenti nel Sito Rete Natura 2000 IT1120003 – Monte Fenera

Tabella 4 – Elenco specie forestali autoctone sporadiche

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'art. 40 della L.R. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle Aree naturali e della Biodiversità sono disposte le seguenti Misure di conservazione al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel sito della Rete Natura 2000 Monte Fenera IT1120003 affidato in gestione all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia con D.G.R. 36-13220/2010 in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)*" e dalle "*Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte – aggiornamento*" approvate con D.G.R. 55-7222 del 23/7/2023, e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1120003 - Monte Fenera facente parte della Rete Natura 2000 del Piemonte e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) all'atto della loro designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare

3. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dalla D.G.R. 55-7222 del 23/7/2023 "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte".

4. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso:

- a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
- b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.

5. Le presenti misure di conservazione:

- a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio del Naturale del Monte Fenera;
- b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali.

6. I piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le

attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.

7. Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

8. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.

9. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le *"Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 in Piemonte – aggiornamento"* approvate con D.G.R. 55-7222 del 23/7/2023.

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE COMUNI PER IL SITO DELLA RETE NATURA 2000 IT1120003 MONTE FENERA

Art. 2. **(Disposizioni generali)**

1. Nell'ambito del territorio del sito della Rete Natura 2000 IT 1120003 Monte Fenera sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
2. In funzione della presenza rilevante, all'interno del Sito, delle diverse tipologie ambientali di cui alla tabella 1 delle presenti misure di conservazione, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
3. E' richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat per la quale il sito della Rete Natura 2000 è stato identificato.
4. Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della l.r. 19/2009 e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 45 della stessa legge.
5. I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell'articolo 44 della l.r. 19/2009 e delle presenti misure di conservazione.

Art. 3 (Divieti)

1. Nel Sito della Rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenera è fatto divieto di:

- a) uccidere, danneggiare, prelevare le specie animali (intese allo stadio embrionale, larvale o adulto) e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
- b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani di controllo demografico delle popolazioni e piani d'azione, di cui all'articolo 47 della l.r. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;
- c) convertire ad altri usi le superfici a prato permanente e a pascolo permanente corrispondenti ai seguenti habitat Natura 2000: codici 6210*, 6510, (le cui descrizioni sono consultabili al sito: [www.minambiente.it](#)), se non per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- d) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali alberi isolati o in gruppo, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, torbiere, sorgenti, fontanili, pozze di abbeverata), terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono ammesse le ordinarie pratiche manutentive e colturali tradizionali e sono fatti salvi i casi di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, nonché sono ammessi i tagli fitosanitari riconosciuti dalle Autorità Competenti e l'eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti o non autoctone;
- e) effettuare livellamenti del terreno in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
- f) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente;
- g) realizzare nuove discariche, impianti di acque reflue, impianti di trattamento di trattamento e/o smaltimento di fanghi, e rifiuti nonché ampliare quelli esistenti.
- h) realizzare nuovi impianti di risalita a fune fatto salvo quanto indicato al successivo art. 4 lett.e);
- i) abbattere alberi, appartenenti a specie di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
- j) abbattere completamente querce di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;
- k) transitare con mezzi meccanici motorizzati su terreni innevati.
- l) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei, in coerenza con quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; eventuali altri interventi di lotta biologica effettuati con irrorazione aerea sono sottoposti ad adeguata azione di monitoraggio per stabilire tempi e modi di distribuzione del prodotto, compatibilmente con le finalità di conservazione del sito Natura 2000;
- m) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;
- n) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) in

ossequio ai disposti della l.r. 27/2006 "*Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità*";

o) nell'attività di controllo della specie cinghiale (*Sus scrofa*), praticare la battuta e praticare la braccata ;

p) svolgere attività di guerra simulata;

q) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. Il proponente della manifestazione è tenuto a darne comunicazione al soggetto gestore. In assenza di risposta entro trenta giorni dalla comunicazione la manifestazione è da considerarsi autorizzata. Nel caso di manifestazioni già precedentemente autorizzate che vengono riproposte con le modalità delle passate edizioni non è necessario presentare una nuova richiesta di assenso. E' sufficiente darne comunicazione al soggetto gestore;

r) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;

s) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole o alle strutture ricettive di montagna, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;

t) praticare arrampicata sportiva al di fuori delle aree attrezzate ufficialmente predisposte e autorizzate dalle amministrazioni comunali e/o dall'Ente gestore; è fatto anche divieto di attrezzare nuove vie o porzioni di parete rocciosa, salvo eccezioni per finalità scientifiche, legate alla pubblica sicurezza o di altra natura, purché si renda consapevole preventivamente l'Ente gestore e si avvii procedura di incidenza se le superfici interessate dovessero risultare ingenti;

u) praticare la pesca sportiva al di fuori dei tratti autorizzati;

v) uscire dalla rete sentieristica ufficiale, salvo eccezioni per finalità scientifiche, gestionali, tecnico/operative o di altra natura opportunamente giustificabile, purché venga sempre informato l'Ente gestore con l'obiettivo di tutelare eventuali siti di riproduzioni di specie particolarmente rare o protette;

w) utilizzo di munizionamento al piombo.

x) utilizzo di droni non autorizzati

2. E' fatto inoltre divieto di:

a) realizzare nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per autoproduzione con potenza non superiore a 20 chilowatt sottoposti a procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;

b) aprire nuove cave e ampliare quelle esistenti, se non nell'ambito di progetti di tutela delle specie e di miglioramento o ricostituzione di habitat di interesse comunitario;

c) effettuare appostamenti per la fotografia naturalistica presso i siti di nidificazione di specie d'interesse conservazionistico, senza l'assenso del soggetto gestore;

d) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 ottobre 2007 e s.m.i. e dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della l.r. 32/1982, fatte salve le deroghe di cui all'articolo 11, comma 6 della medesima legge;

e) svolgere attività di pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;

f) effettuare imboscamento e rimboscamento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi. Gli interventi specifici dovranno essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;

g) effettuare il decollo, l'atterraggio, lo sbarco di persone e sorvolo a quote inferiori ai 500 metri dal suolo con aereomobili a motore per finalità turistico-sportive fatto salvo specifica deroga rilasciata dal soggetto gestore condizionata all'espletamento della procedura di valutazione di incidenza. I sorvoli effettuati con altre finalità dovranno comunque essere autorizzati dal soggetto gestore. Il soggetto gestore potrà regolamentare con atti successivi le modalità con cui autorizzare i sorvoli;

h) avvicinarsi mediante elicottero, deltaplano, parapendio, arrampicata libera o attrezzata, e qualunque altra modalità, tra il 1° dicembre e il 31 luglio, alle pareti individuate e cartografate dal soggetto gestore, su cui nidificano specie di uccelli coloniali rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) o notturni (Strigiformi); in prossimità delle pareti su cui nidificano uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) e notturni (Strigiformi) individuate e cartografate dal soggetto gestore, realizzare nuove linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi. La posa e l'esercizio di linee a cavo temporanee è consentita dal 1° agosto al 30 novembre;

i) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;

j) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti sottoposti a parere vincolante da parte del competente Settore regionale;

k) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;

l) realizzare interventi di rettificazione e canalizzazione dell'alveo al di fuori dei centri abitati fatta salva la tutela della pubblica incolumità e la difesa di insediamenti e infrastrutture. In tal caso gli interventi di protezione dovranno avvenire in misura compatibile con il mantenimento e la tutela dell'equilibrio idrodinamico del corso d'acqua e mediante l'impiego, in via prioritaria, di tecniche di ingegneria naturalistica.

m) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore.

Art. 4 (Obblighi)

1. Nel sito della Rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenara è fatto obbligo di:

a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla stazione per effettuare imboscamenti, rimboscamenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto

gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzia che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti;

b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri) e cultivar di piante da frutto inclusi i castagni e esemplari di bosso , fatto salvo quanto previsto per gli ambienti forestali dall'art. 10, comma 3, lett e);

c) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste dai piani di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il

15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; è fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore;

d) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i nuovi impianti di risalita a fune, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa dispositivi di segnalazione sui cavi o utilizzo di cavi ad alta visibilità o interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati. In particolare, in prossimità di pareti rocciose, di siti di nidificazione di rapaci e ardeidi, e di località in cui si concentra il passaggio dei migratori;

e) Per la realizzazione di nuovi impianti a fune per il trasporto materiale e la posa di linee a cavo per necessità operative è necessario l'assenso del soggetto gestore mediante la procedura di valutazione di incidenza;

f) Richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della l.r. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;

g) Richiedere l'assenso del soggetto gestore, per svolgere attività cinofile, che sono

ammesse dal 1° settembre al 1° gennaio l'attività dovrà comunque essere sottoposta a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della l.r. 19/2009;

h) in fase di revisione dei piani faunistici venatori provinciali, le zone di addestramento cani dovranno essere localizzati ad una distanza 1 Km dai confini del sito della Rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenera mettere negli obblighi;

2. È fatto inoltre obbligo di:

a) di rimuovere i cavi sospesi e i relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;

b) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm;

Art. 5 (Monitoraggio e piani d'azione)

1. La Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della l.r. 19/2009:

a) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche Regionali;

b) definisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione previste dai singoli piani di gestione;

c) predispone piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;

d) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;

e) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.

2. Il soggetto gestore si organizza secondo gli indirizzi di cui sopra a raccogliere i dati e a trasmetterli al competente Settore Regionale.

Titolo III
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE
AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO RETE NATURA
IT1120003 MONTE FENERA

Art. 6
(Ambito di applicazione)

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento di cui alla tabella 1 delle presenti Misure di Conservazione

2. In funzione della presenza significativa, all'interno del sito della Rete Natura 2000 IT 1120003 Monte Fenera di tipologie ambientali di cui alla tabella 1, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione

3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I, II, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza. Il soggetto gestore è comunque tenuto a verificare se programmi, progetti ed interventi devono essere assoggettati alla procedura della valutazione di incidenza.

CAPO I - AMBIENTI FORESTALI

Art. 7
(Disposizioni generali)

1. Fino all'approvazione del piano di gestione o di Piani Forestali Aziendali di cui all'articolo 12 della l.r. 4/2009 che abbiano espletato la Procedura di valutazione di incidenza negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT 1120003 Monte Fenera, si applicano i disposti di cui agli articoli 9, 10, 13, 14, 15, 16 e 17 fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.

Art. 8
(Divieti)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT 1120003 Monte Fenera è vietato:

- a) effettuare il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
- b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si è sviluppato il popolamento, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;
- c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
- d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
- e) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui le aree di pascolamento siano identificate e circoscritte, assicurando la salvaguardia delle aree in rinnovazione, e ove sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o

conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore;

f) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.);

Art. 9 (Obblighi)

1. Negli ambienti forestali del sito della Rete Natura 2000 IT 1120003 Monte Fenera si applicano i seguenti obblighi:

- a) i cedui a regime di querceti di rovere e cerrete sono gestiti a governo misto o convertiti a fustaia;
- b) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;
- c) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;
- d) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 2000 metri quadri;
- e) le fustaie disetanee sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;
- f) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti;
- g) i tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici sono effettuati secondo i disposti della lettera c) dell'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- h) i boschi e i singoli alberi in corrispondenza o al ciglio di pareti rocciose, forre, versanti rupicoli con emergenze del substrato roccioso su più del 50 per cento della superficie di intervento sono lasciati in evoluzione libera;
- i) in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche (tabella 4);
- j) nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all'allegato B, fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie diverse da robinia e non incluse nell'allegato B, per le quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie;
- k) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza e gli altri interventi selvicolturali di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione.

2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:

- a) è rilasciato all'invecchiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla

nidificazione o al rifugio della fauna;

- b) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
- c) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimiali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- d) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- e) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale;
- f) è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB.

3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, nei siti della Rete Natura 2000 IT 1120003 Monte Fenere negli ambienti forestali, è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
- b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della l.r. 4/2009;
- c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente;
- d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali e dei castagneti da frutto in altra destinazione o qualità di coltura;
- e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
- f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario; la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario.
- f bis) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso il concentramento e l'esbosco, nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori.
- f ter), l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una

larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate superiore al metro.

Art. 10

(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. La scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
- b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
- c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento (escluso il castagno) e quindi agli esemplari nati da seme;
- d) castagni con nidi di picchio. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, a quelli nati da seme;
- e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;
- g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
- h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.

2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.

Art. 11
Norme per le Faggete acidofile (9110)

1. È vietato:

- a) attuare forme di governo e trattamento che prevedano la costituzione o il mantenimento di cedui e/o fustaie coetanee su superfici accorpate di oltre 2 ettari per i cedui e di 0,5 ettari per le fustaie;
- b) prelevare portaseme di faggio, di abeti e di latifoglie mesofile nei diradamenti e nei tagli di avviamento a fustaia; in popolamenti con meno di 10 soggetti ad ettaro adulti fruttificanti il divieto è esteso a tutti gli interventi;
- c) il taglio di esemplari di tasso e agrifoglio.

2. È obbligatorio:

- a) le fustaie, sono trattate a tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi fino a 1000 metri quadri, con periodo di curazione minimo di 10 anni e prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione;
- b) per interventi nei cedui, la conversione a fustaia o al governo misto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 lettera a).
- c) per il governo misto, la superficie massima delle tagliate è pari a 5 ettari, il turno minimo è di 25 anni e andranno rilasciate prioritariamente, se presenti, le latifoglie mesofile, l'abete bianco, fatto salvo quanto previsto agli articoli 13 e 15 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*. Nel caso in cui la componente a ceduo abbia un'età superiore ai 30 anni, è obbligatoria la conversione a fustaia.
- d) altre forme di governo e trattamento potranno essere condotte solo su superfici non superiori al 25 per cento dell'habitat e se previste nel piano di gestione del sito.
- e) in presenza di tasso, agrifoglio è obbligatorio il governo a fustaia mettendo progressivamente in luce i sempreverdi presenti e la loro rinnovazione;
- f) evoluzione libera per faggete a ceduo invecchiato altimontane ad acero di monte o mesoxerofile;
- g) il mantenimento delle aree ecotonali ospitanti specie diverse dal faggio.

Art. 12
Norme per i Querce-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160)

1. È vietato:

- a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno;
- b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui alla tabella 4 in popolamenti con meno di 10 soggetti portaseme di querce e 10 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro;
- c) il governo a ceduo.

2. È obbligatorio:

- a) la conversione dei cedui in governo misto o in fustaia disetanea;

- b) la conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
- c) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
- d) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri ;
- e) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
- f) in presenza di esemplari di faggio, rovere, sorbi, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del querceto-carpineto;
- g) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 20 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stagionali.

Art. 13

Norme per i Boschi di taglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e d'impiuvio compresi i querceti tigietti (9180*)

1. È vietato:

- a) prelevare i portaseme in popolamenti con meno di 10 soggetti adulti fruttificanti ad ettaro per ciascuna delle specie caratteristiche;
- b) creare aperture o tagli per gruppi su superfici superiori a 2000 m²;
- c) ridurre la copertura forestale a meno del 50 per cento in corrispondenza di megaforbieti d'interesse conservazionistico o di ambienti rocciosi freschi associati.

2. È obbligatorio:

- a) l'evoluzione libera per le formazioni di forra e rupicole;
- b) nei popolamenti instabili o soggetti a dissesto o in caso di documentate situazioni di sicurezza idraulica sono ammessi interventi orientati a incrementare la stabilità anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 23 delle misure di conservazione per la tutela della rete natura 2000 del Piemonte;
- c) i casi diversi di quelli di cui alle lettere a) e b) sono assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza;
- d) conservazione delle specie localmente meno rappresentate o sporadiche di cui alla tabella 4, con particolare riferimento a olmo montano, acero riccio, taglio a grandi foglie, acero opalo, tasso e agrifoglio, incluse le pioniere (ontano bianco) e quelle in successione o di habitat in contatto (faggio, abeti, rovere).

Art. 14

Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*)

E' vietato:

- e) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- f) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- g) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- h) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- i) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- j) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
- k) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata;

2. È obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 20 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c), gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
 - 1. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
 - 2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 50 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni.
 - 3. Le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte

le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri.

4. È obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero con diametro superiore ai 40 cm

Art. 15

Norme per i Castagneti (9260)

1. Divieti :

- a) prelevare i portaseme di altre specie autoctone presenti con meno di 25 soggetti ad ettaro;
- b) abbattere o indebolire i castagni da frutto con diametro >70 centimetri, anche se deperienti o morti, fatti salvi i casi di pericolo per la pubblica incolumità.

2. Obblighi :

- a) la gestione secondo quanto previsto dai seguenti punti, indipendentemente dalla forma di governo e trattamento:
 - 1) turno minimo di 10 anni,
 - 2) non è fissato un turno massimo,
 - 3) nei tagli di maturità devono essere rilasciate piante o polloni di altre specie autoctone fino al 30 per cento della copertura. Qualora la copertura delle altre specie sia inferiore al 30 per cento è necessario il rilascio di castagni a gruppi fino al raggiungimento del 30 per cento,
 - 4) i tagli intercalari devono essere eseguiti rilasciando al termine dell'intervento una copertura superiore al 50 per cento,
 - 5) le epoche di intervento sono quelle dei cedui;
- b) nei popolamenti degradati da incendio, galaverna e agenti patogeni o inseriti in stazioni non idonee alla specie, in cui non sussistono soggetti stabili che consentano di rispettare le norme di cui ai precedenti punti, è ammessa la rigenerazione delle ceppaie di castagno con polloni deperiti, previo parere di conformità del soggetto gestore.

CAPO II - Ambienti aperti

Art. 16 (Divieti)

1. Negli ambienti aperti del sito Rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenara è fatto divieto di:

- a) attività di imboschimento e rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi secondo le modalità previste dal piano di gestione. In assenza di piani di gestione gli interventi devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;
- b) taglio di alberi di specie autoctone al di sopra del limite del bosco;
- c) in prossimità delle pareti su cui nidificano uccelli rapaci diurni (Accipitriformi, Falconiformi) e notturni (Strigiformi) individuate e cartografate dal soggetto gestore, realizzare nuove linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi. La posa e l'esercizio di linee a cavo temporanee è consentita dal 1° agosto al 30 novembre;

- d) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
- e) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o sottoposti a parere vincolante da parte del competente Settore regionale.

Art. 17
(Obblighi)

1. Negli ambienti aperti del sito della Rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenera si applicano i seguenti obblighi:

- a) gli alpeggi pubblici devono essere affittati sulla base di capitolati tecnici redatti in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, prevedendo la gestione ordinaria di cotiche e strutture idonee a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli ambienti pascolivi, prevedendo carichi e composizione delle mandrie o greggi, epoche e tecniche di pascolamento, irrigazione, etc.;
- b) rimozione dei cavi sospesi e dei relativi sostegni di impianti a fune ed elettrodotti dismessi, secondo modalità da concordare con il soggetto gestore;
- e) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione

Art. 18
Brughiere a Calluna (4030)

1. Divieti

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse dalle restituzioni animali al pascolo;
- b) modificare il regime della falda superficiale;
- c) utilizzare concimi di origine animale o fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari nelle aree a falda affiorante;
- d) svolgere attività di pascolo dal 1° aprile al 30 settembre, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza .

2. Obblighi

- a) stabilire carichi di bestiame ammissibili in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni elevate di pascolatori, effettuando solo un pascolamento all'anno, programmando rotazioni dei territori pascolati;
- b) effettuare ogni tipo di intervento in epoca adatta a non interferire con i cicli biologici delle specie vegetali di interesse conservazionistico.

Art. 19
Praterie aride e habitat associati (6110, 6210)

1. Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, incluse le concimazioni diverse da quelle organiche e comunque evitando la concentrazione di fertilità. Sono fatte salve le colture appartenenti alla tradizione del luogo, svolte su limitate superfici già coltivate; per la messa a coltura di nuove superfici deve essere richiesto l'assenso al Soggetto Gestore e l'eventuale espletamento della procedura di valutazione d'incidenza;
- b) irrigazioni, concimazioni lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente, escluse le restituzioni degli animali al pascolo e comunque evitando la concentrazione di fertilità;
- c) qualsiasi forma di rimboschimento;
- d) effettuare più di due turni di pascolo o sfalci annuali.

2. Obblighi:

- a) effettuare lo sfalcio, il decespugliamento e/o il pascolamento tardivamente, dopo la disseminazione di peculiari specie di interesse conservazionistico (orchidaceae e/o altre indicate dal Soggetto Gestore sulla base dell'elenco allegato),

limitatamente ad aree individuate dal Soggetto Gestore; tali utilizzazioni tardive saranno applicate o permanentemente o a rotazione negli anni a seconda della specie da tutelare, secondo le indicazioni del Soggetto Gestore;

- b) adottare tecniche di pascolo turnato, sorvegliato, guidato o confinato, senza pernottamento degli animali concentrato e ripetuto nello stesso luogo, fatta salva l'eventuale applicazione delle tecniche di prevenzione degli attacchi da lupo;
- c) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

CAPO III – Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 20

(Divieti)

1. Nei siti Rete Natura 2000 con ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere è fatto divieto di:

- a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali previo espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni idriche permanenti in acque lentiche, permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi; sono fatti salvi i prelievi ad uso potabile e quelli compatibili per l'abbeverata del bestiame monticante;
- c) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica, galleggiante e sommersa, e della vegetazione ripariale entro una fascia di 10 metri dalla riva dei laghi naturali, salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore; il taglio della vegetazione acquatica è ammesso inoltre per il mantenimento di canali che consentano il transito delle imbarcazioni dagli attracchi già autorizzati al momento dell'approvazione del presente atto; gli interventi devono essere effettuati al di fuori del periodo riproduttivo della fauna di interesse conservazionistico (dal 1° marzo al 31 luglio);
- d) pascolare e transitare con ungulati domestici in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide laddove individuate e protette dal soggetto gestore che garantisce contestualmente soluzioni alternative per l'abbeverata;
- e) utilizzare e spandere fanghi di depurazione, nonché tutti i prodotti e sottoprodotti, ed effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide.

Art. 21

(Obblighi)

1. Nel sito Rete Natura 2000 IT 1120003 Monte Fenara è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, con l'esclusione di quelli domestici.

Art. 22

Acque oligomesotrofiche calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. (3140)

1. Divieti:

- a) prosciugamento o trasformazione d'uso delle pozze che ospitano la cenosi;
- b) alterazione delle pozze che ospitano la cenosi; sono fatti salvi gli interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque.

2. Obblighi:

- a) censimento dettagliato, cartografia e caratterizzazione dei piccoli ambienti umidi presenti nel sito.

Art. 23

Norme per sorgenti pietrificate con formazione di travertino e torbiere alcaline: 7220*, 7230

1. Divieti:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal Soggetto Gestore;
- b) svolgere attività turistico-ricreative (quali posizionamento di tende, attività di picnic ecc.) al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal Soggetto Gestore;
- c) modificare il regime della falda superficiale;
- d) nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. Obblighi:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del Soggetto Gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:
 - a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
 - in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.);
- b) censimento dettagliato, cartografia e caratterizzazione dei piccoli ambienti umidi presenti nel sito.

CAPO IV Ambienti Agricoli

Art. 24 (Divieti)

1. Negli ambienti agricoli del sito della Rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenera è fatto divieto di:

- a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) maggiori di 50 cm, in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore;
- b) utilizzo e spandimento di fanghi di depurazione;

Art. 25 (Obblighi)

1. Negli ambienti agricoli del sito della Rete Natura 2000 IT1120003 Monte Fenera si applicano i seguenti obblighi:

- a) nei seminativi a riposo gli sfalci/trinciature e le lavorazioni sono ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;
- b) gli interventi su tratti di canali irrigui che presentano elevate perdite d'acqua o con problemi strutturali connessi alla loro messa in sicurezza sono ammessi fermo restando l'obbligo dell'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti, è fatto salvo l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive, nell'ambito di specifici piani previo assenso del soggetto gestore;
- d) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, rii e altri corpi idrici, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

Art. 26 Prati stabili da sfalcio di bassa quota in coltura tradizionale (6510)

Divieti:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- b) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

Obblighi:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

CAPO V - Altri habitat

Art. 27

Norme per ambienti rupestri habitat: 8130, 8210, 8220

Divieti:

- a) apertura di cave, prelievi o movimentazioni di detriti e altre attività o interventi che possano incidere sulla vegetazione rupicola;
- b) l'attrezzatura *ex novo* di pareti di roccia per l'arrampicata, o di vie ferrate in presenza di stazioni di specie floristiche e/o faunistiche rupicole di rilevante interesse conservazionistico.

Obblighi:

- a) destinare gli ambienti rupestri alla loro dinamica naturale; sono fatti salvi gli interventi necessari a stabilizzare pareti o versanti in caso di pericolo di caduta massi incombenti su insediamenti e infrastrutture;
- b) sui ghiaioni, in presenza di stazioni di specie floristiche di interesse conservazionistico l'accesso del pubblico è ammesso sulla rete viaria e sentieristica esistente.

Art. 28

Divieti e obblighi per le grotte (8310)

1. Nel sito Rete Natura 2000 IT 1120003 Monte Fenera negli ambienti di grotta è vietato:

- a) dotare le grotte di nuove strutture per la fruizione turistica;
- b) alterare le condizioni microclimatiche delle grotte tramite apertura di setti o gallerie ostruite, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte, etc.; sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione delle colonie di chirotteri;
- c) realizzare nuovi impianti di illuminazione all'interno della cavità e presso gli ingressi;
- d) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi ecc.) a meno di 500 metri di distanza dall'ingresso delle cavità fatto salvo nuovi interventi in Comune di Grignasco Fraz. Ara previo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- e) abbandonare qualsiasi tipo di materiale all'interno delle cavità;
- f) alterare dei substrati (pavimenti, pareti e volte) delle grotte fatto salvo l'attività di ricerca archeologica regolarmente autorizzata dagli organismi competenti;

2. Nel sito Rete Natura 2000 IT 1120003 Monte Fenera negli ambienti di grotta le modalità e i periodi di accesso alle grotte devono essere regolamentati dal piano di gestione, in funzione della vulnerabilità degli ambienti e delle specie presenti. Nelle more di approvazione del piano di gestione l'accesso è ammesso sulla base di norme di fruizione conformi alle presenti misure di conservazione.

TITOLO IV

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

Capo I - Specie vegetali

Art. 29 (Misure di conservazione generali)

1. Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del Soggetto Gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.

2. Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal Soggetto Gestore anche con utilizzo di recinzioni.

Capo II - Specie animali

Art. 30

(Divieti, obblighi per le colonie di Chiroteri che si trovano in edifici o infrastrutture)

1. È vietato:

- a) l'apposizione di barriere (muri, porte, cancelli o altro) che impediscano l'accesso dei pipistrelli per controllare l'accesso a parti sotterranee di edifici;
- b) nei pressi di edifici ospitanti, anche potenzialmente, colonie riproduttive (estive) di pipistrelli la realizzazione *ex novo* o il potenziamento di impianti di illuminazione per motivi estetici, turistici, commerciali, pubblicitari;
- c) nei periodi di presenza dei pipistrelli la chiusura degli accessi (porte, finestre, prese d'aria e simili) ai vani frequentati dalla colonia;
- d) nei periodi di presenza dei pipistrelli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, rifacimento o adeguamento di impianti, cambiamenti di destinazione d'uso (compresi i casi di attivazione di forme di fruizione dopo lunghi periodi di inutilizzo), che interessino: tetti, sottotetti, scantinati o altri ambienti sotterranei, volumi (a qualsiasi livello rispetto al suolo) con soffitti non rivestiti da intonaco liscio;
- e) nei periodi di presenza dei pipistrelli allestire estese impalcature esterne schermanti;
- f) durante i periodi riproduttivi o di svernamento l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chiroteri; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
- g) durante il periodo tardo estivo (agosto-settembre) l'accesso ai locali in cui si rifugiano i chiroteri durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba.

2. Obblighi:

- a) gli interventi di cui al comma 1 dalla lettera c) alla lettera f) possono essere effettuati solo nei periodi in cui i chiroteri non frequentano il sito (quindi con esclusione dal 1° maggio al 31 agosto per i siti riproduttivi, dall'inizio di novembre a fine marzo per i siti di svernamento); per tutti gli interventi deve essere presentato al soggetto gestore un progetto che preveda tutte le misure di mitigazione idonee a ridurre al minimo il rischio di diserzione del sito da parte dei chiroteri; tutti i progetti devono preventivamente essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza;
- b) nel caso di edifici o manufatti pubblici del patrimonio culturale (castelli, palazzi, torri, fortificazioni, edifici ecclesiastici, ponti, acquedotti antichi, necropoli, catacombe, edifici rurali storici, ghiacciaie, cisterne, insediamenti rupestri e in cavità ipogee, bunker e gallerie storiche) che ospitano colonie delle specie coloniali più vulnerabili (specie dei generi *Rhinolophus*, *Barbastella*, *Miniopterus*, *Eptesicus*, *Myotis*, *Plecotus*, *Tadarida*), non è ammesso alcun intervento che possa causare la diserzione del sito, se non per

motivazioni legate alla stabilità del manufatto o di sue parti; in questo caso il progetto deve prevedere la conservazione (totale o parziale) o la ricostituzione (totale o parziale) dei siti dei chiroterri e renderli disponibili prima del loro ritorno (per la riproduzione o lo svernamento).

ART. 31

(Divieti, obblighi per colonie di Chiroterri che si trovano in ambienti sotterranei naturali o seminaturali)

1. È vietato:

- a) attrezzare le grotte sede di colonie di chiroterri a fini turistici;
- b) alterare le condizioni microclimatiche delle grotte tramite apertura di setti o gallerie ostruite, ovvero tramite la costruzione di strutture quali muri, porte, etc.; sono fatti salvi interventi esplicitamente volti alla conservazione della colonia;
- c) realizzare impianti di illuminazione che illuminino, anche indirettamente, gli ingressi delle cavità;
- d) realizzare nuove infrastrutture (edifici, strade, parcheggi, etc.) a meno di 500 metri di distanza dall'ingresso delle cavità;
- e) l'accesso alle cavità (o a rami laterali delle stesse) in cui si rifugiano i chiroterri durante i periodi riproduttivi dal primo maggio al 31 agosto o di svernamento dal primo novembre al 31 marzo prevedendo una possibile proroga al 15 aprile in caso di primavere fredde e piovose; sono fatti salvi i casi previsti da motivazioni di pubblica incolumità o studio scientifico;
- f) l'accesso alle cavità durante le ore notturne comprese tra il tramonto e l'alba nel periodo tardo estivo (agosto-settembre).

2. Obblighi:

- a) l'accesso alle cavità è ammesso sulla base di quanto previsto dal piano di gestione o da apposito regolamento di fruizione che stabilisca date, orari e numero di persone che possono accedere al sito;
- b) negli interventi di chiusura degli accessi evitare le soluzioni che impediscono od ostacolano fortemente il transito dei chiroterri, quali murature piene, cancelli a sbarre verticali o griglie a maglia fitta. L'obiettivo di escludere l'accesso antropico e mantenere la possibilità di transito per i chiroterri può essere raggiunto dotando gli accessi di chiusure a sbarre orizzontali sufficientemente spaziate (spazio libero fra due sbarre orizzontali successive di almeno 15 centimetri e spazio libero fra eventuali elementi verticali di almeno 70 centimetri) e realizzando con le stesse caratteristiche gli eventuali cancelli per le ispezioni. In determinate circostanze e in particolare nel caso di utilizzo nella buona stagione da parte di esemplari numerosi, alla chiusura degli accessi può essere preferibile la recinzione dell'area che ospita gli accessi stessi.

Art. 32

(Divieti, obblighi per le specie ittiche e il gambero di fiume *Austropatomobius pallipes*)

1. È vietato:

- a) prelevare acqua a scopo pubblico o privato se tale prelievo comporta il prosciugamento di corsi d'acqua e/o zone umide con presenza di gambero di fiume e/o specie ittiche autoctone, quali vairone (*Telestes muticellus*) e/o lampreda padana (*Lampetra zanandreae*), salvo eccezioni in cui il prelievo idrico sia finalizzato all'uso di acqua potabile, ma da cui deve ritenersi esclusa l'irrigazione e/o la manutenzione di giardini, fioriere, aiuole, ortaggi e qualsiasi altro utilizzo che non sia finalizzato a preservare le specie ittiche autoctone o il gambero di fiume;
- b) immettere e/o trasfaunare qualunque specie ittica o di decapodi dulciacquicoli, anche se autoctoni, con l'eccezione di attività autorizzate dall'Ente gestore, ovvero per finalità conservazionistiche, didattiche e/o di ripopolamento;

- c) la pesca del gambero di fiume con qualsiasi mezzo e modalità;
- d) depositare o scaricare nei corsi d'acqua, così come presso le sponde e i versanti circostanti, inerti e scarti derivanti da tagli, potature, giardinaggio, cura del verde ornamentale o di gestione forestale, siano di origine pubblica o privata; è inoltre fatto divieto di scarico o abbandono di rifiuti domestici, anche se di natura organica o compostabili, compresi scarti di frutta e ortaggi; fanno eccezione singoli esemplari di piante e/o arbusti legnosi, di qualunque dimensione, purché parte della comunità vegetale delle formazioni riparie e di versante presenti in loco, anche se l'origine del loro taglio o abbattimento è di tipo gestionale;
2. È fatto obbligo di:
- a) rimettere/rilasciare vivi in acqua tutti gli individui di gambero di fiume e di specie ittiche autoctone eventualmente pescate o catturate secondo le modalità e i periodi permessi dai regolamenti locali o da leggi nazionali;

ALLEGATI

PRINCIPALI TIPOLOGIE AMBIENTALI

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 oggetto delle presenti misure, con riferimento alle tipologie ambientali elencate nel D.M. 17/10/2007 e alle tipologie di riferimento elencate nel "Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000" del Ministero dell'Ambiente.

Tabella 1. Sinossi delle tipologie ambientali dei Siti Natura 2000 piemontesi.

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento "Linee guida" D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	- Ambienti steppici	- Praterie - Praterie terofitiche - Rocce - Ghiaioni	4030, 6110(*), 6210, 8130, 8210, 8220
Ambienti forestali	- Ambienti forestali alpini	- Faggete e boschi misti mesofili - Vegetazione ripariale arborea - Cespuglieti temperati	9110, 9160, 9180*, 91E0*, 9260
Ambienti agricoli	- Ambienti agricoli	- Praterie	6510
Acque ferme	- Zone umide	- Acque stagnanti - Stagni e paludi	3140, 7220*, 7230
Altri ambienti		- Grotte	8310

Tabella 2 – Elenco delle specie dal Formulário Standard, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

A - Specie di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE ed elencati nell'allegato II della direttiva 92/43 / CEE

Austropotamobius pallipes
Barbastella barbastellus
Caprimulgus europaeus
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Coenonympha oedippus
Dryocopus martius
Falco peregrinus
Lampetra zanandreae
Lucanus cervus
Martes martes
Milvus migrans
Myotis blythii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Pernis apivorus
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Telestes muticellus

B - Altre specie importanti di flora e fauna

Anogramma leptophylla
Buglossoides purpureocaerulea
Campanula bononiensis
Carterocephalus palaemon
Cladonia subgenus Cladina
Columba oenas
Dictamnus albus
Echinops sphaerocephalus
Epipactis palustris
Eptesicus serotinus
Galanthus nivalis
Gentiana pneumonanthe
Hypsugo savii
Inula salicina
Iris graminea
Lacerta bilineata
Myotis crypticus
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus
Minois dryas
Neptis rivularis
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Leucobryum
glaucum
Orchis tridentata
Osmunda regalis
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus

Pipistrellus pygmaeus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Plecotus macrobullaris
Podarcis muralis
Polystichum
braunii
Ruscus aculeatus
Tadarida teniotis
Triturus vulgaris
Verbascum
blattaria
Vulpia unilateralis
Zerynthia polyxena

Tabella 3 – Elenco habitat di cui all'allegato 1 della Direttiva Habitat presenti nel Sito Rete Natura IT1120003 Monte Fenera

1. habitat 6210 Praterie secche su calcare a *Bromus erectus*
2. habitat 6510 Prati stabili da sfalcio di bassa quota in coltura tradizionale
3. habitat 8210 Pareti rocciose calcaree (raramente ofioliti che) con vegetazione rupicola
3. habitat 8310 Grotte non attrezzate
4. habitat 9110 Faggete acidofile
5. habitat 9160 Querce-carpineti di pianura e degli impluvi collinari
6. habitat 9180* Boschi di tiglio, frassino e acero di monte di ghiaioni e impluvio
7. habitat 91E0* Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco e salice bianco (eventualmente con pioppi)
8. habitat 91F0 Boschi misti ripari dei grandi fiumi di pianura
9. habitat 9260 Boschi di castagno

Tabella 4 – Elenco specie forestali autoctone sporadiche

Acer campestre

Acer opulifolium

Acer platanoides

Acer pseudoplatanus

Ulmus glabra

Ulmus laevis

Ulmus minor

Fraxinus excelsior

Fraxinus oxyphyllus

Prunus avium,

Prunus padus

Malus sylvestris

Pyrus pyraeaster

Taxus baccata

Ilex aquifolium

Sorbus torminalis

Sorbus aucuparia

Sorbus domestica

Sorbus mougeotii

ibridi di *Sorbus* spp

Tilia cordata

Tilia platyphyllos

Pinus sylvestris in pianura e collina (sotto i 700 metri s.l.m.)

Fagus sylvatica nei rilievi collinari (sotto i 700 metri s.l.m.)